

**Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)  
Università degli Studi di Milano  
Via F. del Perdonò 7 – 20122 Milano  
[rsu@unimi.it](mailto:rsu@unimi.it)**

Al Direttore Generale  
Al Pro Rettore per i Rapporti Sindacali  
Al Capo Divisione Stipendi e Carriere del Personale

e p.c.

All' Ufficio Welfare, Relazioni Sindacali e Pari Opportunità  
Alle OO.SS. presenti in ateneo

Milano, 13 giugno 2017

Oggetto: **contributo allo schema di modello organizzativo.**

La scrivente RSU analizzato il testo da Voi inviato in previsione dell'incontro programmato per mercoledì 14 c.m. comunica le seguenti riflessioni sull'argomento in oggetto, **PREMESSO** che:

1. la definizione del modello di riorganizzazione delle strutture organizzative dell' Amministrazione è di competenza dell' Amministrazione stessa, così come da legislazione vigente;
2. il nuovo macro-modello organizzativo della struttura dell'Amministrazione Centrale e' stato individuato con Decreto n. 23773 del 20.03.2015 ed ha già subito alcune modifiche applicative nel corso delle diverse Ordinanze che hanno istituito le nuove strutture amministrative;
3. le risorse economiche dedicate alle indennità di posizione e specialistiche costituiscono una parte significativa del fondo di contrattazione;
4. dalla revisione di alcune indennità orarie si potranno conseguire dei risparmi sul versante del lavoro straordinario da impiegare sulle PEO;

COMUNICANO che:

- a) le indennità di posizione di responsabilità non possono che essere temporanee, verificate e verificabili nel tempo;
- b) si dovrà individuare per ogni posizione di responsabilità il proprio "target" di categoria professionale (esempio per Settore "target" categoria EP); ad incarico con categoria professionale inferiore dovrà corrispondere una maggiore retribuzione d'indennità rispetto alla categoria "target";
- c) l'accordo ai sensi CCNL vigente non potrà che riguardare complessivamente sia le indennità di posizione di responsabilità, che le indennità specialistiche e le indennità orarie e di disagio;
- d) che in via transitoria si potrà prevedere che – limitatamente al 2016 – le nuove posizioni di responsabilità e specialistiche (riferite alle due ordinanze 2016) saranno retribuite con l'indennità minima che verrà prevista nell'accordo per il 2017 ed anni successivi;
- e) che qualsiasi accordo si pervenga sulla materia dovrà prevedere un periodo di sperimentazione, tale da consentire alle parti di verificarne l'efficacia e, se del caso, apporre i dovuti correttivi.

Cordiali saluti.

Il Coordinamento RSU UNIMI